

Regolamento d'Istituto

Statuto delle studentesse e degli studenti

Organo di garanzia

Regolamento di disciplina

Regolamento bullismo

Regolamento d'ISTITUTO

PREMESSA

La scuola è una comunità all'interno della quale si svolgono complesse e delicate interazioni e dove i giovani vivono una tra le più rilevanti esperienze esistenziali, investendo gran parte del loro potenziale costruttivo. Affinché ogni appartenente a questa comunità si senta sicuro nelle proprie azioni, è indispensabile che siano stabilite e rese esplicite regole di comportamento chiare e precise; in tal modo ciascuno realizza la certezza dei propri diritti attraverso la conoscenza dei doveri suoi e altrui.

La scuola è, contemporaneamente, anche una organizzazione che fornisce un servizio importante. L'efficienza di un servizio può degradare se gli utenti se ne servono in modo poco responsabile. Per garantire a ognuno il più alto livello di soddisfacimento delle esigenze, è necessario proteggere il patrimonio comune dal degrado che esso potrebbe subire a causa di regole di fruizione troppo incontrollate.

Se gli studenti, in ogni circostanza, ispirassero il loro comportamento al fine di mantenere ed elevare la funzionalità dell'istituto che frequentano e contribuissero a diffondere rispetto e considerazione verso la loro scuola, molto sarebbe già realizzato nella conquista di quell'agio che ognuno cerca e ha diritto di trovare nelle strutture sociali.

È in questo senso che sono state tracciate le presenti norme di comportamento ed è con questo convincimento che l'intera comunità dell'Istituto "Volterra", studenti, famiglie e operatori tutti, fa conto sul senso di responsabilità e sulla collaborazione di ciascuno.

1) Libretto web Registro elettronico.

Il libretto web e il Registro Elettronico sono intesi come strumenti di comunicazione tra scuola e famiglia.

Sono fornite dalla Segreteria didattica DOPPIE CREDENZIALI, una per i genitori e una per lo studente, che devono essere custodite accuratamente. L'utilizzo delle credenziali dei genitori da parte dello studente comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Nel caso eccezionale di SMARRIMENTO delle CREDENZIALI, è possibile richiedere alla Segreteria didattica nuovo invio delle stesse.

I genitori, o lo studente maggiorenne, sono tenuti a giustificare gli eventi attraverso il libretto web associato secondo le modalità indicate all'inizio dell'anno scolastico.


Inoltre sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni pubblicate sulla Bacheca del Registro Elettronico e sull'Agenda di classe.

2) Assenze.

La frequenza a tutte le lezioni è obbligatoria. Le assenze giustificabili sono solo quelle determinate da oggettivo impedimento.

Devono essere giustificate le assenze da ogni attività scolastica, comprese visite di istruzione, attività integrative esterne...

Nei casi in cui i motivi addotti per giustificare l'assenza non siano considerati validi dalla Scuola, la giustificazione verrà rifiutata e lo studente sarà ritenuto non giustificato per



l'assenza compiuta fino alla presentazione di una nuova giustificazione corretta.

Le assenze collettive e i cosiddetti "scioperi degli alunni", qualunque ne sia la motivazione, sono considerati sempre assenze non giustificate.

In questi casi, deve essere riportata nel libretto web la reale motivazione dell'assenza "volontaria adesione a manifestazione non scolastica".

I genitori sono raccomandati di intervenire in tutti i modi possibili per evitare che gli studenti attuino pretestuosamente assenze collettive che si risolvono esclusivamente a loro danno.

3) Monte ore annuali ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale

Come precisato nella C.M. n.20 del 4.3.2011, che ribadisce quanto stabilito dal D.P.R. N. 122/2009, gli studenti non potranno essere ammessi allo scrutinio finale e, quindi, alla classe successiva, se non frequenteranno almeno tre quarti dell'anno scolastico in riferimento al monte ore annuale delle lezioni. Per il nostro istituto, essendo tale **monte ore annuale di 1056 ore**, il massimo di assenze per ogni studente non potrà superare le **264 ore**. Va sottolineato che, per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, il numero massimo di assenze da non superare è quello riportato nella tabella sottostante:

<i>Studenti che, in alternativa all'IRC, svolgono Attività didattiche e formative o Attività di studio e/o ricerca individuali con o senza assistenza di personale docente</i>	<i>Studenti che non frequentano la scuola durante le ore di IRC (escono dall'Istituto)</i>
264 ore	256 ore

Tuttavia è prevista una deroga a questo limite in situazioni eccezionali, debitamente certificate e documentate, che il Collegio dei Docenti stabilisce per ciascun anno scolastico nei casi di: gravi motivi di salute (ricoveri ospedalieri, terapie e/o cure programmate, gravi patologie, ritiro sociale...); gravi motivi familiari; P.F.P. studente-atleta.

4) Orario.

Gli studenti sono tenuti ad arrivare in Istituto in modo da trovarsi in aula con la massima puntualità.

L'ingresso a scuola in ritardo o in ore successive alla prima o l'uscita anticipata è consentito per gravi ed eccezionali motivi. L'autorizzazione a queste variazioni di orario deve essere richiesta mediante il libretto web secondo le indicazioni date all'inizio dell'anno scolastico dalla scuola.


L'ingresso dopo le ore 8:10 costituisce IN OGNI CASO ritardo.

L'ingresso dopo le ore 8:30, nonostante il ritardo vada sempre e comunque giustificato mediante il libretto web, determinerà comunque la perdita della prima ora di lezione, che sarà computata dal sistema nel calcolo del monte ore delle assenze.

Gli studenti sono in ogni caso comunque ammessi in classe per ragioni connesse ai doveri di sorveglianza, anche se non adeguatamente giustificati per il ritardo. In quest'ultimo caso devono giustificare entro il giorno successivo.

Non sono ammessi ritardi sistematici dovuti alla scelta di un mezzo di trasporto di maggiore comodità, ma non in grado di assicurare il puntuale arrivo in sede.

Le famiglie degli studenti vengono informate direttamente dall'Istituto nei casi di grave e



sistematica inosservanza dell'orario.

SANZIONI

Nel caso si registrino più di 5 ritardi nel corso dello stesso mese, il Consiglio di classe informerà le famiglie e, nel caso non sussistano adeguate motivazioni, valuterà la sanzione più adeguata per richiamare al pieno rispetto delle regole previste dal patto di corresponsabilità.

In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari della medesima natura decretato dal Consiglio di classe l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, configurandosi uno dei casi derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98

Ad eccezione dei casi espressamente previsti e regolamentati da apposite norme, non è possibile intrattenersi nei locali dell'Istituto oltre il proprio orario di lezione. La permanenza all'interno dell'edificio prima e dopo l'orario di lezione è consentita solo per il tempo ragionevolmente necessario per l'ingresso o l'uscita. Nell'eventuale intervallo tra le lezioni antimeridiane e quelle pomeridiane è permesso sostare all'interno dell'Istituto solo nei locali appositamente adibiti e osservando le indicazioni fornite dal personale di sorveglianza. **In ogni caso la scuola non assume responsabilità per quanto dovesse accadere agli alunni durante le soste fuori orario di lezione.**

In occasione di sciopero del personale o di inagibilità della scuola, o di altri motivi di forza maggiore, gli studenti potranno non essere ammessi in Istituto o uscire prima dell'orario previsto. Quando possibile, le variazioni di orario saranno comunicate preventivamente dalla presidenza. In mancanza di comunicazioni ufficiali dell'Istituto, gli studenti sono tenuti a recarsi a scuola anche se vengono a conoscenza, attraverso altre vie, della possibilità di scioperi del personale.

L'osservanza dell'orario scolastico, in tutta la sua estensione antimeridiana e pomeridiana, è vincolante per gli studenti durante l'intero periodo delle lezioni. E' altresì impegnativa la partecipazione alle attività organizzate dall'Istituto di carattere integrativo, di recupero e sportivo.

5) Inosservanze collettive del regolamento.

Ogni decisione presa dagli studenti, collettivamente o singolarmente, tendente a sostituire le normali attività di lezione con forme autogestite di organizzazione scolastica, costituisce violazione delle norme che presiedono al normale funzionamento della scuola. Qualora si verifichi una tale circostanza, gli alunni che manifestino la volontà di non aderire alle iniziative dei compagni, possono svolgere regolare attività didattica con i loro insegnanti, per tutto l'orario previsto e nell'aula abitualmente assegnata.

Eventuali uscite collettive dall'aula sono considerate sempre una autonoma decisione degli studenti contraria ai regolamenti.


È fatto divieto di accedere ai laboratori, alla palestra o ad altre strutture contenenti attrezzature e materiali se non per lo svolgimento, nelle forme normali, delle lezioni previste dall'orario scolastico e con la presenza degli insegnanti.

Ogni danno arrecato al patrimonio, in situazioni in cui vi sia inosservanza collettiva del regolamento scolastico, dovrà essere risarcito dall'intero gruppo che si è sottratto all'attività ufficiale.

6) Intervallo.

Di norma non sono ammesse uscite dall'aula durante le ore di lezione, al fine di non arrecare disturbo all'attività didattica.

Durante l'intervallo gli studenti non possono uscire dall'Istituto. L'intervallo non costituisce interruzione del rapporto studente-scuola e pertanto devono essere osservate



tutte le norme disciplinari che vigono in ogni altro momento della vita scolastica. Durante l'intervallo, la sorveglianza sugli studenti è svolta collettivamente dai docenti coadiuvati dai "collaboratori scolastici". Nell'impegno a rendere fruibile l'intervallo nel miglior modo a ogni componente della scuola, tutto il personale dell'Istituto è autorizzato ad effettuare richiami e a segnalare eventuali comportamenti scorretti per i necessari provvedimenti.

Il consumo di alimenti non deve avvenire imbrattando banchi e suppellettili. Carte e rifiuti vanno depositati esclusivamente nei cestini, rispettando le eventuali differenziazioni nella raccolta.

Gli studenti che gettano rifiuti dalle finestre o che lasciano la propria aula imbrattata saranno sottoposti a sanzioni disciplinari. Quando non sia possibile individuare i singoli responsabili, la punizione viene estesa all'intera classe.

Il rilevamento di danni diffusi agli arredi, alle attrezzature, agli impianti (manomissione di interruttori, rifiuti nei lavabi...), alle dipinture dei muri (scritte, impronte di mani e di scarpe...), dovuti a comportamenti scorretti, potranno dar luogo alla sospensione dell'intervallo.

Al termine dell'intervallo gli studenti devono rientrare sollecitamente nelle aule.

7) Rapporti con i docenti.

Gli studenti non possono rifiutarsi di essere sottoposti ad accertamenti del profitto mediante interrogazioni o elaborati scritti. La rinuncia ad essere interrogati o a svolgere una esercitazione scritta comporta una duplice valutazione negativa: di profitto e di condotta. I docenti, nei limiti consentiti dalle scadenze del calendario scolastico, possono concordare con gli studenti uno scaglionamento delle interrogazioni, allo scopo di aiutare gli studenti a programmare meglio il loro impegno.

Gli studenti e i loro genitori hanno sempre diritto di conoscere il voto assegnato dal docente alle interrogazioni, alle prove scritte e ad ogni altro accertamento del profitto, nonché i giudizi articolati sui vari aspetti della loro preparazione. Hanno altresì diritto di vedere gli elaborati e di ottenere delucidazioni sugli errori rilevati.

Gli studenti che presentino all'insegnante una semplice richiesta scritta possono ottenere di trattenere in visione un compito svolto in classe. In questo caso lo studente è personalmente responsabile della riconsegna dell'elaborato entro alcuni giorni. In caso di sottrazione, perdita o alterazione del contenuto o delle correzioni, saranno applicate sanzioni disciplinari. Comunque farà fede la valutazione già assegnata dal docente.

Tutti i docenti dedicano un'ora settimanale, dall'inizio delle lezioni alla fine di maggio, agli incontri con le famiglie. In queste occasioni viene fornita ogni possibile informazione sul comportamento e sul rendimento dello studente e possono essere visionati, senza nessuna formalità, i compiti svolti in classe.


Dall'inizio dell'anno scolastico e fino a che non viene attivato l'orario definitivo delle lezioni, i colloqui si svolgono secondo orari stabiliti dai singoli docenti di settimana in settimana.

È opportuno che i contatti tra scuola e famiglie si avviino il più presto possibile.

L'Istituto si propone di mantenere un clima di costruttiva collaborazione con le famiglie in un rapporto di completa trasparenza.

8) Corsi di recupero e debiti formativi.

Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe dell'Istituto deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi da destinare agli studenti il cui livello di apprendimento sia giudicato nel corso dell'anno scolastico non sufficiente in una o più materie. Gli interventi integrativi sono attuati con modalità organizzative di volta in volta comunicate e che possono comportare anche modificazioni dell'orario e del calendario scolastico.



Gli studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, presentano carenze di apprendimento, sono tenuti a partecipare agli interventi didattici integrativi stabiliti dalla scuola.

Eventuali "debiti formativi" assegnati dal Consiglio di classe in occasione della valutazione finale dell'anno scolastico (cioè promozione con preparazione insufficiente in qualche materia) comportano l'obbligo per lo studente di impegnarsi durante le vacanze estive al fine di superare le carenze e saldare il "debito" contratto con la scuola.

9) Rapporti con la segreteria.

Gli studenti sono tenuti a presentare nei tempi stabiliti i documenti richiesti dalla segreteria per tutte le pratiche necessarie (iscrizione, esoneri, ammissione agli esami ecc.) senza bisogno di solleciti.

Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria ogni cambiamento, anche solo temporaneo, di residenza o di recapito telefonico.

Gli studenti che non intendono più frequentare le lezioni per la parte restante dell'anno scolastico devono darne comunicazione scritta alla segreteria, indicando i motivi della decisione. Se la comunicazione perviene prima del 15 marzo, lo studente ritirato dalle lezioni non viene scrutinato e può iscriversi l'anno successivo senza essere considerato ripetente.

I certificati di iscrizione e ogni altra attestazione necessaria agli studenti devono essere richiesti compilando accuratamente gli appositi moduli disponibili in segreteria, specificando l'uso per il quale i documenti vengono chiesti.

Gli studenti che eccezionalmente siano stati iscritti in pendenza di presentazione di qualche documento indispensabile (in modo particolare il diploma di licenza media), devono tassativamente perfezionare l'iscrizione entro i tre mesi successivi; in caso contrario vengono esclusi dallo scrutinio.

Tutti gli studenti delle classi seconde devono presentare domanda di iscrizione alla classe terza entro i termini che sono comunicati di anno in anno. L'iscrizione ad una delle specializzazioni di triennio è impegnativa. Essa non può essere modificata se non in caso di sopraggiunte e gravi difficoltà, che devono essere indicate per iscritto e documentate, e comunque a condizione che il cambiamento di scelta non comporti variazioni al numero di classi previsto. L'Istituto organizza incontri di orientamento con i genitori allo scopo di dare informazioni sui diversi indirizzi di studio attivati nel triennio.


L'assegnazione degli studenti alle varie sezioni delle classi prime e terze è disposta da una commissione che opera sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di istituto. Eventuali richieste di inclusione in classi di altri compagni devono essere presentate dai genitori all'atto dell'iscrizione. Esse potranno essere prese in considerazione se non in contrasto con i criteri generali vigenti. Gli studenti che si iscrivono in qualità di ripetenti possono chiedere di essere assegnati, se possibile, a una sezione diversa da quella frequentata l'anno precedente.

Tutte le richieste di qualunque genere presentate dagli studenti alla segreteria devono essere complete dei dati identificativi dello studente (nome, matricola, classe frequentata) della data e della firma. Quando la richiesta non riguardi una concessione di carattere ordinario, deve includere una esauriente motivazione.

9) Accesso alla biblioteca, alla palestra e ai laboratori.

L'accesso alla biblioteca di Istituto è consentito esclusivamente nei giorni e con gli orari indicati. In ogni caso non è ammesso accedere alla biblioteca quando non sia presente il personale preposto.

Per ottenere prestiti di libri o per consultarli è necessario compilare l'apposito tagliando ed esibire un documento. I prestiti hanno una durata massima di trenta giorni. Non si iniziano più prestiti dopo il 20 maggio; i testi ricevuti devono in ogni caso essere restituiti



entro il 31 maggio.

La consultazione delle riviste è libera. Esse vanno riposte nello scaffale da cui sono state prelevate.

L'accesso alla **palestra** è consentito solo per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie e delle attività sportive ufficialmente organizzate. In ogni caso si entra in palestra solo se è presente l'insegnante della materia e se si indossano idonee calzature.

L'accesso ai **laboratori** deve avvenire nel rispetto dei regolamenti stabiliti dai docenti per ogni singola struttura. In tutti i casi vanno osservate le seguenti regole generali:

- a. gli studenti sono tenuti a presentarsi in tempo utile per il regolare inizio della lezione;
- b. l'ingresso e l'uscita devono avvenire in presenza dell'insegnante;
- c. ad ogni studente viene assegnato una postazione di lavoro di cui dovrà rispondere personalmente;
- d. l'uso degli strumenti e delle attrezzature da parte degli studenti deve essere preventivamente autorizzato dall'insegnante;
- e. l'attrezzatura che al controllo risultasse mancante o danneggiata sarà addebitata alla classe che ha utilizzato il laboratorio;
- f. durante l'intervallo gli studenti non possono sostare nei laboratori.

Tutti gli studenti sono chiamati a collaborare con il massimo impegno per prevenire incidenti in palestra e nei laboratori.

10) Danni.

Gli studenti sono tenuti a risarcire l'Istituto di eventuali danni arrecati per incuria o inosservanza di norme o di raccomandazioni. Quando non sia possibile l'addebito personale, il risarcimento viene richiesto all'intera classe o al gruppo ritenuto collettivamente responsabile.

Nei casi di danni provocati da azione consapevolmente scorretta, oltre al risarcimento, saranno presi provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni.

Tutti gli studenti sono tenuti a usare con la massima cura il patrimonio dell'Istituto. Gli arredi delle aule e i muri non possono essere imbrattati con scritte e altro. Nell'uso di materiali nei laboratori deve essere evitato ogni spreco.

a. danni a cose

La sanzione è commisurata alla natura e alla gravità del danno provocato ed è irrogata dal Consiglio di classe. La sanzione disciplinare non può superare i gg. 15 di sospensione.

b. comportamenti scorretti nei confronti di persone


Gli studenti sono tenuti ad assumere sempre, durante la loro permanenza negli spazi dell'Istituto, un comportamento corretto e responsabile nei confronti dei loro compagni e del personale addetto alla loro sorveglianza e alla loro formazione. Qualsiasi azione volontariamente rivolta a causare danno o violenza alle persone viene sanzionata in relazione alla gravità, alla reiterazione e alla natura delle conseguenze che tale azione o tali azioni avranno causato.

SANZIONI

Data la natura formativa ed educativa dell'istituzione scolastica, ogni sanzione dovrà essere finalizzata al recupero del soggetto da sanzionare, alla consapevolizzazione del medesimo, alla sua crescita morale ed intellettuale.

La qualità e la quantità degli atti sanzionatori deve quindi, in prima istanza tenere conto di questi elementi educativi e può comunque avere riguardo anche degli aspetti soggettivi, familiari e ambientali dei sanzionandi.

Per le infrazioni al regolamento che si possono verificare con maggior frequenza e che si configurano come di minor gravità, quali ritardi ripetuti ed ingiustificati o comportamenti



irrispettosi nei confronti dei compagni e del personale scolastico, si prevede una modulazione progressiva della sanzione a partire dal richiamo del docente mediante nota disciplinare, alla convocazione dei genitori fino ad arrivare, in caso di comportamenti ripetuti o di recidiva, alla convocazione dell'intero Consiglio di classe per una valutazione complessiva e la conseguente determinazione di un'opportuna sanzione. In sede di scrutinio finale le notazioni di natura disciplinare riportate dallo studente possono evidentemente giustificare un abbassamento del voto di condotta.

Tutto ciò premesso sono ammesse anche sanzioni di sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di gg. 15 da irrogare previa deliberazione del Consiglio di classe. È fatto salvo il diritto dei terzi aventi causa di ricorrere agli organi competenti per eventuali risarcimenti del danno.

Vengono invece comminate dal Consiglio di Istituto sanzioni gravi che comportino:

- a) l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni
- b) l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- c) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Secondo quanto previsto dalle norme vigenti: "Nei casi più gravi il Consiglio di classe può decidere di sanzionare i responsabili anche ricorrendo al voto di condotta. Per gli alunni che, a seguito dei loro atti e dei loro comportamenti violenti nei confronti di cose o persone, sono sanzionati con il voto 5 in condotta è prevista la non ammissione alla classe successiva".

Contro le misure disciplinari irrogate dal Consiglio di classe è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro gg. 5 dal ricevimento dell'atto. Contro le decisioni dell'Organo di garanzia è ammesso ricorso all'U.S.R. entro gg. 15 dal ricevimento della notifica.

11) Beni personali.


L'Istituto non può rispondere di eventuali smarrimenti o sottrazioni di oggetti personali degli studenti che si dovessero verificare nell'area scolastica. Gli studenti sono pertanto invitati a non portare in Istituto oggetti di valore e non necessari per l'attività scolastica. L'Istituto è comunque dotato di sistemi televisivi a circuito chiuso con registrazione continua per tenere costantemente sotto controllo i corridoi e lo spazio esterno. Ogni eventuale episodio di furto, ai danni degli studenti o dell'Istituto, viene segnalato all'Autorità di polizia per i provvedimenti di competenza.

12) Elezioni e organismi rappresentativi.

L'elezione degli studenti negli organismi rappresentativi deve costituire un momento importante di partecipazione democratica.

Ai rappresentanti degli studenti sono conferite significative facoltà. L'Istituto non può prendere in considerazione problemi di ordine generale sollevati dagli studenti che non siano presentati dai rappresentanti eletti. Inoltre, gli studenti che assumono la funzione di rappresentanti sono investiti della corresponsabilità di guida della comunità studentesca con l'obiettivo di mantenere un clima di serena collaborazione tra le componenti della scuola, contribuendo a diffondere e a far rispettare le decisioni prese negli organi collegiali in cui intervengono.

È opportuno che gli studenti rappresentanti di classe, prima di sottoporre formalmente una qualsiasi richiesta, si incontrino con i rappresentanti delle altre classi per verificare se il problema sia di carattere globale. Le riunioni di coordinamento devono svolgersi al di fuori dell'orario di lezione. Le richieste che riguardino aspetti complessivi della vita dell'intera comunità studentesca devono essere portate dai rappresentanti di Istituto



nell'organo collegiale competente, cioè il Consiglio di Istituto, mentre i problemi specifici di una singola classe dovranno essere discussi nel Consiglio di tale classe. Le assemblee studentesche di classe devono costituire momento di preparazione collettiva delle proposte che i rappresentanti porteranno negli organi collegiali.

Tutti gli studenti sono tenuti a collaborare per rendere ordinato e produttivo lo svolgimento delle elezioni.

13) Assemblee.

Le assemblee studentesche sia di classe che di Istituto sono concesse se richieste per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento e se l'ordine del giorno proposto risulta compatibile con le finalità istituzionali della scuola. La richiesta deve essere firmata dai rappresentanti, di classe o d'Istituto, che si assumono la responsabilità del corretto svolgimento della riunione. Il Dirigente Scolastico, per motivi organizzativi, può autorizzare l'assemblea in data e orario diversi da quelli richiesti.

Le assemblee di Istituto, di norma, non vengono concesse in occasione dell'ultimo giorno di lezione prima di un periodo di vacanza.

Le assemblee di classe non possono essere concesse sempre nello stesso giorno della settimana, nella prima o ultima ora di lezione, né nel mese conclusivo delle attività didattiche. Di ogni assemblea di classe e d'Istituto va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente (o al suo delegato) il giorno stesso.

Non può essere concessa più di una assemblea in un mese. Ogni giorno di lezione perduto per eventuali assenze collettive comporta la corrispondente riduzione del numero consentito di assemblee.

Le assemblee di Istituto di norma si svolgono separatamente per livello di classe, al fine di evitare un eccessivo affollamento dell'Aula Magna.

L'Istituto fa affidamento sull'autodisciplina degli studenti per l'ordinato svolgimento delle assemblee. Tuttavia, qualora venisse accertato un uso scorretto dell'Aula Magna, con danni alle strutture, agli arredi o agli impianti, verrà sospesa la concessione della stessa a tempo indeterminato.

14) Visite di istruzione.

Le visite di istruzione sono programmate e organizzate unicamente dai docenti, in aderenza ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e nell'osservanza delle specifiche norme in materia emanate dal Ministero dell'istruzione.

Le spese dei viaggi sono a totale carico degli studenti. Eccezionalmente, la scuola può consentire la partecipazione gratuita ad un numero limitato di alunni meritevoli e in disagiate condizioni economiche.


La partecipazione alle iniziative esterne, ufficialmente predisposte dall'Istituto e non comportanti pernottamenti fuori sede, è obbligatoria per tutti gli studenti delle classi interessate. Quando la visita di istruzione duri più di un giorno, la partecipazione diventa impegnativa solo se lo studente vi abbia aderito preventivamente.

Gli studenti che hanno subito punizioni disciplinari, o che abbiano dimostrato un comportamento non pienamente aderente al regolamento scolastico, possono venire esclusi dalle attività integrative e dalle visite di istruzione.

Durante le attività esterne della scuola, gli studenti sono tenuti all'osservanza di tutte le regole scolastiche, nonché delle particolari restrizioni di volta in volta stabilite dai docenti accompagnatori.

Gli studenti non partecipanti sono tenuti a frequentare eventuali attività previste dai Consigli di classe nel periodo del viaggio.

15) Responsabilità degli studenti maggiorenni.



Gli studenti maggiorenni hanno la possibilità di svolgere personalmente, e sotto la propria responsabilità, tutti gli interventi che nel presente regolamento sono richiesti ai genitori (firma per presa visione di comunicati, giustificazioni etc.).

In tutti i casi l'Istituto si riserva la facoltà di fornire direttamente alla famiglia dello studente ogni informazione relativa ad aspetti o ad eventi di rilevanza scolastica.

16) Divieto di uso dello smartphone.

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, è vietato l'utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica, anche a fini didattici.

Il divieto si riferisce non solo alle lezioni curriculari ma anche a tutte le altre attività didattiche extracurricolari e agli intervalli e vale per tutti gli spazi dell'Istituto: aule, laboratori, corridoi, spazi aperti esterni, pertinenze.

Il divieto di uso dello smartphone deve intendersi esteso anche ad ogni altro device elettronico personale (smartwatch, etc).

Sono fatti salvi i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Valgono insomma gli stessi criteri utilizzati per il divieto di fumo che è esteso a tutti gli spazi e pertinenze di una scuola. Va poi precisato che il divieto di uso dello smartphone deve intendersi esteso anche ad ogni altro device elettronico personale. Ad esempio pare evidente che il divieto debba riguardare anche i diffusissimi smartwatch e simili;

SANZIONI

Qualora venga accertata l'infrazione al divieto dell'uso del cellulare o di apparecchiature similari durante lo svolgimento dell'attività didattica, il docente segnala tale infrazione con nota disciplinare nel ROL e provvede a ritirare il dispositivo da restituire alla fine della lezione.

Il Consiglio di classe terrà in debita considerazione note disciplinari di tale natura, prevedendo sanzioni adeguate e, in caso di reiterazione, progressive fino all'allontanamento temporaneo dalle attività didattiche. Nell'attribuzione del voto di condotta si terrà conto delle infrazioni di cui sopra.

Qualora si accerti che il cellulare o le apparecchiature similari siano state utilizzate per finalità illecite, quali videoriprese o audioriprese non autorizzate in ambito scolastico, il Consiglio di classe, verificata la natura e la gravità dell'infrazione, provvederà ad irrogare la sanzione più adeguata, ivi compreso l'allontanamento temporaneo dalle attività didattiche. È fatto salvo il diritto dei terzi aventi causa di ricorrere agli organi competenti per eventuali risarcimenti o altre forme di risarcimento del danno.

17) Altre norme.


Nei rapporti con tutto il personale dell'Istituto, gli studenti hanno diritto al massimo rispetto. Parimenti, sono tenuti ad un comportamento assolutamente rispettoso nei confronti dei loro compagni e di ogni altro soggetto.

Non è consentito intrattenersi nei luoghi assegnati al personale ausiliario o occupare sedie e tavoli delle postazioni di sorveglianza.

Durante le attività integrative che si svolgono fuori dell'aula abitualmente occupata, gli studenti devono stare nel gruppo della loro classe e devono attenersi alle indicazioni dei docenti.

Tutti gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento, in modo particolare quando devono partecipare ad attività integrative esterne o a visite di istruzione.

Gli studenti sono tenuti a conoscere le norme per l'uscita dall'edificio in caso di



emergenza e devono partecipare con responsabilità ad eventuali esercitazioni di evacuazione rapida.

La richiesta di fotocopie al Centro copia deve avvenire rispettando le procedure e gli orari stabiliti. Non è consentito sostare all'interno del Centro copia. Gli studenti possono ottenere la produzione di copie a prezzo agevolato mediante il preacquisto di buoni da utilizzare in più momenti.

Biciclette e motorini devono essere lasciati nel posteggio esterno occupando ordinatamente gli spazi assegnati allo scopo.

Gli studenti sono tenuti a rispettare lo spazio esterno dell'Istituto, evitando di calpestare il manto erboso e depositando i rifiuti negli appositi cestini.

In caso di incidenti o malori durante l'orario scolastico, gli studenti sono accompagnati dal personale dell'Istituto al Pronto soccorso dell'Ospedale locale e, quando possibile, viene avvertita telefonicamente la famiglia.

Agli studenti è consentito affiggere, in un apposito spazio messo a loro disposizione, comunicati e altro materiale informativo su ogni problema inerente la vita scolastica, nel rispetto delle ovvie regole di correttezza e con l'indicazione del nome dell'estensore.

L'Istituto mette a disposizione, ad esclusivo uso degli alunni, un indirizzo di posta elettronica (nome.cognome@istitutovolterra.edu.it) (studenti@itisvv.ve.it) da utilizzare per contatti con altre scuole o con vari organismi per scambi di materiali e informazioni.

Gli studenti hanno diritto di ottenere informazioni dai docenti su tutte le attività scolastiche.

Agli studenti non è consentito l'accesso alla Sala insegnanti.

In tutti gli spazi di pertinenza dell'Istituto, anche all'aperto, è sempre **vietato fumare**.



STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)


Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.



Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.


Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.



La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.


Art. 5 (Impugnazioni)

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.



Art. 6 (Disposizioni finali)

I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia dell'Istituto.


L'Organo si riunisce per decidere entro il termine di cinque giorni dal ricevimento del ricorso, invitando alla seduta sia lo studente cui è stata inflitta la sanzione, sia la persona che ha rilevato l'infrazione. Sentite le parti, ed assunta qualunque altra informazione ritenuta utile, l'Organo di garanzia si pronuncia in merito alla sanzione, motivando adeguatamente la decisione di conferma, di riduzione o di annullamento. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo solo dopo il pronunciamento di conferma dell'Organo di garanzia.

L'Organo di garanzia è composto da:

- un alunno maggiorenne;
- due docenti;
- due genitori;
- un rappresentante del personale ausiliario, tecnico, amministrativo;
- preside (o suo delegato) con funzioni di presidente.

I sei componenti sono eletti ogni anno dalle rispettive assemblee di appartenenza.

L'Organo di garanzia viene chiamato a pronunciarsi anche quando sorgano conflitti in merito all'applicazione del regolamento, su richiesta di chiunque vi abbia interesse.



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 come integrato e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2007, l'Istituto Tecnico Tecnologico "Vito Volterra" adotta il seguente

Regolamento di disciplina

PREMESSE

- *La responsabilità disciplinare è personale*
- *Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni*
- *Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto*
- *I provvedimenti disciplinari devono tendere a consolidare il senso di responsabilità*
- *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).*

Art. 1 - Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.


Gli studenti sono tenuti a:

1. *frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo*
2. *avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro*
3. *osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico*
4. *utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature in dotazione ai laboratori ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
5. *deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.*

Art. 2 - Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, particolarmente:

1. *negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici*
2. *inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo*
3. *frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate*
4. *comportamento disattento e disinteressato*
5. *uso dei cellulari in classe durante le lezioni*
6. *lettura di scritti non attinenti la lezione*
7. *uscite ripetute o prolungate dalla classe*
8. *attività non autorizzate né programmate durante le lezioni*



9. disturbo dell'attività didattica
10. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene
11. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto
12. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola
13. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (infrazioni di cui all'art. 2, commi 1,2,4,5,6,7,8,)
- b. convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo (infrazione di cui all'art. 2, comma 3)
- c. riparazione del danno con ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni, a seconda della gravità (infrazioni di cui all'art. 2, comma 10)
- d. ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni (infrazioni di cui all'art. 2, commi 1- 11)
- e. ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità (infrazioni di cui all'art. 2, comma 12)
- f. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (infrazioni di cui all'art. 2, comma 13)
- g. allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a quindici giorni (infrazioni di cui all'art. 2, comma 13)

Art. 4 - Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:


- i docenti, i collaboratori del dirigente e il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall'art. 3, lettera a.
- il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall'art. 3, lettera b.
- il Consiglio di Classe (con la presenza dei rappresentanti di studenti e genitori) per le sanzioni previste dall'art. 3, lettere d, e, f (fino a tre giorni di sospensione).
- Il Consiglio di Classe (con la presenza dei rappresentanti di studenti e genitori), per le sanzioni di cui all'art. 3, lettera f. (per la sospensione da tre a cinque giorni) e lettera g (per la sospensione fino a quindici giorni).
- Il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni.

Art. 5 - Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi (art. 3, lettere d-h), dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la



convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno e i genitori per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio viene convocato di norma entro due giorni dall'avvenuta infrazione e si riunisce entro i tre giorni successivi alla convocazione.

Art. 7 - Sospensione dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 8 - Organo di garanzia (OG)

È istituito l'Organo di Garanzia (OG) previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito dai membri della Giunta esecutiva, e cioè dal:

- 1. Dirigente Scolastico (che la presiede)*
- 2. 2 docenti*
- 3. 1 un rappresentante del personale ausiliario, tecnico, amministrativo*
- 4. 2 genitori*
- 5. 1 alunno maggiorenne;*

Art. 9 - Convocazione dell'OG

L'OG dovrà essere convocato entro due giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'OG non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

Art. 10 - Ricorsi

Avverso alle sanzioni di cui all'art. 3, lettere d.- g. (per più di un giorno di sospensione), è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, che sarà anche annotata sul registro di classe. Nel caso della sanzione di cui all'art. 3, comma h, i genitori possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.


La decisione dell'OG viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.

Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede, alla presenza dei genitori. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.

Art. 11 - Organo di Garanzia Regionale

Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'OG, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, sentito il parere dell'Organo di Garanzia Regionale da lui presieduto, decide in via definitiva sul contenzioso, valutando l'eventuale inosservanza e violazione dello Statuto.



Art. 12 - Sanzioni alternative

Diritti e doveri degli studenti delle scuole secondarie sono indicati nel **DPR n.249/98** "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti", novellato dal **DPR n. 235/07** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Nello specifico, come si legge nella **nota MIUR del 04/07/2008**, avente per oggetto il "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", **i Regolamenti d'Istituto devono indicare:**


1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. **le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari.** Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. **gli organi competenti a comminare le sanzioni.** Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Premesso che la sanzione non ha tanto funzione punitiva quanto educativa: la possibile richiesta da parte del ragazzo di convertire la sospensione in attività alternative ha l'evidente obiettivo di favorirne il recupero.

Di seguito le proposte approvate in Collegio dei Docenti ed in Consiglio d'Istituto:

il ripristino di attrezzature, arredi e beni scolastici in genere; la pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi ...) e dei banchi/muri; l'eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici; la partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; la collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali; la collaborazione con docenti per la preparazione di materiale didattico; la pulizia dei giardini della scuola; la restituzione di un bene rotto da tutta la classe se non è stato individuato il responsabile; il volontariato nell'ambito della comunità scolastica, i lavori di segreteria; la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola e altro.

Per quanto concerne fenomeni di bullismo o cyberbullismo, anche compiuti fuori della comunità scolastica, Si rimanda allo specifico "REGOLAMENTO" riportato nel presente




documento, nel quale si propone comunque un intervento educativo informando la famiglia ed attivando preventivamente le sanzioni "alternative" di cui sopra o quanto deciderà il Consiglio di Classe, in seduta straordinaria che potrà comportare una sanzione, anche di sospensione dalla scuola, che potrà influire sul voto di comportamento secondo quanto già indicato nel Regolamento e nel Ptof; per qualsiasi somministrazione educativa "alternativa" verrà convocata la famiglia per concordarla.

Art. 13 - Patto di Corresponsabilità

La delibera in merito le sanzioni "alternative" è parte integrante del patto di corresponsabilità.

Art. 14 - Regolamento d'Istituto

Il regolamento di disciplina è parte integrante del regolamento d'Istituto.



ADDENDUM DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti intende **attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni**, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il **bullismo** e il **cyberbullismo** in tutte le loro forme.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;



VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto
VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente ,percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti(fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3


Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 4

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano); Gli studenti si impegnano a contrastare l'**'hatespeech'** sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile; In linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d' Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente...) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'



interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d'istituto o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività); Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.


RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente e la commissione del bullismo e *cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del



privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:


- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola,



acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

TIPOLOGIE DEL CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di **bullismo** e **cyberbullismo** e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto. Gli episodi di bullismo e **cyberbullismo** saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque, la polizia postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.